



# **Comune di Morbello**

**Provincia di Alessandria**

Regolamento comunale per l'applicazione della  
tariffa TARI TRIBUTO PUNTUALE  
per la copertura dei costi del servizio di gestione  
dei rifiuti urbani

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 del 24 giugno 2021

## SOMMARIO

TITOLO I - NORME GENERALI .....	3
Art. 1 - Oggetto .....	3
Art. 2 – Definizioni .....	4
Art. 3 - Regolazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti .....	6
Art. 4 - Presupposto e ambito di applicazione .....	7
Art. 5 - Soggetti obbligati .....	8
Art. 6 - Obbligazione pecuniaria .....	9
TITOLO II – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA TARITP .....	9
Art. 7 – Determinazione dei Costi e delle Tariffe .....	9
Art. 8 – Tariffa per le utenze domestiche.....	10
Art. 9 - Tariffa per le utenze non domestiche .....	11
Art. 10 – Conferimento minimo.....	12
Art. 11 - Classificazione dei locali e delle aree.....	12
Art. 12 - Tariffe per particolari condizioni d'uso.....	13
Art. 13 – Utenze non domestiche con produzione dei rifiuti speciali.....	14
Art. 13-bis. Riduzione della quota variabile calcolata .....	15
Art. 14 – Agevolazioni e riduzioni.....	15
Art. 15 - Scuole .....	16
Art. 16 - Tariffa per manifestazioni, eventi e spettacoli viaggianti .....	16
Art. 17 – Utenze di mercato .....	17
Art. 18 – Conferimenti presso il Centro di Raccolta.....	17
Art. 19 - Servizi a domanda individuale (cd. extra-Tariffa) .....	17
TITOLO III – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.....	17
Art. 20 - Comunicazione .....	17
Art. 21 - Controllo.....	19
Art. 22 – Sanzioni .....	20
Art. 23 - Interessi e spese .....	19
Art. 24 - Riscossione ordinaria e coattiva .....	21
Art. 25 - Rimborsi .....	22
Art. 26 - Revisione .....	22
TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI.....	22
Art. 27 - Diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi e alle informazioni.....	22
Art. 28 - Rinvio ad altre norme .....	221
Art. 29 – Disposizioni transitorie e finali.....	23
Art. 30 - Entrata in vigore e prima applicazione.....	23
ALLEGATI.....	24
Allegato 1 – Componenti della Tariffa per le utenze domestiche.....	23
Allegato 2 - Componenti della Tariffa per le utenze non domestiche .....	25
Allegato 3 – Modalità di rilevazione puntuale dei rifiuti.....	27
Allegato 4 - Coefficienti per la determinazione della Tariffa delle utenze non domestiche.....	28
Allegato 5 - Calcolo dei litri minimi assegnati con il metodo del PRO-DIE.....	29

## TITOLO I - NORME GENERALI

### Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento è redatto ai sensi della seguente normativa di riferimento:
  - art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
  - DPR 158/99
  - art. 1, comma 640 e ss. (tranne commi 667 e 668), legge 147/2013;
  - decreto Ministero Ambiente 20 aprile 2017
  - deliberazione della Giunta Regione Piemonte del 30 novembre 2018 n. 46-7978
2. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e l'applicazione della tariffa TARI TRIBUTO PUNTUALE (nel proseguo **TARITP**), in luogo della TARI, per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1 comma 651 e 652 della legge 147/2013 che recitano:

*651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*

*652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.*
3. La TARITP è istituita con l'obiettivo di dare attuazione al principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19/11/2008
4. Il presente regolamento è redatto in conformità al Regolamento tipo per l'applicazione della Tariffa Rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato dall'Assemblea del Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese (CSR) in data 16/06/2021, in qualità di autorità di governo del servizio.
5. La TARITP rientra nell'ambito delle funzioni di controllo e regolazione di competenza dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, commi da 527 a 530, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
6. La tariffa deve garantire il raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ivi compresi i costi di spazzamento e lavaggio delle strade, e dei costi di cui all'art. 15, del D.Lgs. n. 36/2003.
7. La Tariffa TARITP, in quanto tributo, è soggetta all'approvazione da parte del Consiglio Comunale e la relativa entrata è contabilizzata nel bilancio comunale.

## Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
  - a) **badge**: tessera in uso all'utenza per apertura contenitori stradali di raccolta rifiuti differenziata e contestuale lettura puntuale dei rifiuti conferiti;
  - b) **detentore**: il produttore dei rifiuti o il soggetto che ne è in possesso;
  - c) **gestione dei rifiuti**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
  - d) **Misurazione puntuale**: misurazione delle quantità di una o più frazioni di rifiuto conferite al servizio pubblico; l'aggettivo "puntuale" indica esclusivamente che viene misurata la quantità (peso o volume) di rifiuto conferita da ciascuna utenza, singola o aggregata, mentre nulla dice circa la natura, tributaria ovvero patrimoniale, dell'entrata
  - e) **PEF**: piano economico finanziario;
  - f) **produttore**: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
  - g) **raccolta**: il prelievo dei rifiuti, la cernita preliminare ed il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
  - h) **raccolta differenziata monomateriale**: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
  - i) **recupero**: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale (l'Allegato C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 presenta un elenco non esaustivo delle operazioni di recupero);
  - j) **riciclaggio**: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
  - k) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi;
  - l) **rifiuto organico**: rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare, raccolti in modo differenziato;
  - m) **rifiuto vegetale**: rifiuto proveniente da aree verdi, quali giardini e parchi, costituito, a titolo esemplificativo, da sfalci d'erba, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche;
  - n) **smaltimento**: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia (vedi elenco non esaustivo Allegato B alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006);
  - o) **spazzamento**: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche ed aree private ad uso pubblico, escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

- p) **stoccaggio**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B della parte IV del D.Lgs. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'Allegato C alla medesima parte IV;
- q) **trasporto**: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di produzione e/o detenzione alle successive fasi di gestione dei rifiuti.
2. Ai fini del presente Regolamento valgono altresì le seguenti definizioni:
- a) **conferimento**: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal regolamento di gestione del servizio;
- b) **centro di raccolta**: area recintata, presidiata e allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferite dagli utenti con successivo trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- c) **EcoSportello**: uffici diretti dal Gestore, destinati al ricevimento degli utenti per richieste, gestione di pratiche, distribuzione contenitori e sacchetti;
- d) **Gestore**: soggetto affidatario dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti, individuato dal Titolare del servizio anche per l'applicazione e riscossione della Tariffa corrispettiva (nel proseguo anche solo Gestore);
- e) **luogo di produzione dei rifiuti**: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali si originano i rifiuti;
- f) **parte fissa della Tariffa**: parte della Tariffa che comprende le componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché tutti i costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- g) **parte variabile della Tariffa**: parte della Tariffa che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti ed all'entità dei costi di gestione;
- h) **pesatura indiretta**: misurazione della quantità di rifiuto conferito da ciascuna utenza mediante la rilevazione del volume (DM 20/04/2017, art. 6, co. 1).
- i) **raccolta differenziata multimateriale**: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati nelle successive fasi di recupero;
- j) **rifiuto secco non riciclabile o rifiuto residuo**: rifiuto urbano non pericoloso residuale rispetto ai materiali oggetto di specifica raccolta differenziata dal quale non sia possibile riciclare materia;
- k) **tariffa puntuale, tariffazione puntuale**: termini utilizzati per indicare che la ripartizione del costo del servizio rifiuti tra le utenze tenute al suo finanziamento avviene mediante la misurazione della quantità di rifiuti conferiti da ciascuna di esse; prescindendo dalla natura tributaria o non tributaria dell'entrata, i termini sono usati sia nell'ambito del tributo puntuale che della tariffa (patrimoniale) puntuale.
- l) **titolare del servizio**: autorità di governo del servizio di raccolta e trasporto, attualmente il Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese (nel proseguo anche solo Titolare), che esercita tutte le funzioni di regolamentazione, organizzazione, affidamento e controllo della raccolta dei rifiuti urbani, fino all'istituzione ed organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità d'ambito;
- m) **utente**: chiunque occupi, possieda o detenga locali o aree scoperte operative costituenti utenze;
- n) **utenze**: luoghi, locali o aree scoperte operative, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, comprese le parti comuni dei locali e delle aree

scoperte di uso comune di condomini, centri commerciali integrati o di multiproprietà esistenti sul territorio comunale; nello specifico, si intendono per utenze i locali autonomi ed indipendenti - o complesso di essi, comunicanti in via esclusiva attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto;

- o) **utenze domestiche:** luoghi utilizzati o destinati a civile abitazione;
- p) **utenze non domestiche:** luoghi utilizzati o destinati alla produzione e/o vendita di beni e/o servizi e comunque luoghi diversi da quelli di cui alla precedente lettera m);
- q) **utenze singole:** utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un proprio contenitore;
- r) **utenze aggregate:** punto di conferimento dotato di contenitori comuni per le diverse frazioni di rifiuto, riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile o conveniente la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza; l'attivazione di un'utenza aggregata avviene, di regola, su domanda di tutti gli interessati o dell'amministratore del complesso;

3. Sono fatte salve eventuali modifiche normative che incidono sulle definizioni di cui ai commi precedenti.

### **Art. 3 - Regolazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti**

1. Ai sensi del comma 1-bis dell'art. 3-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e del relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali omogenei.
2. Ai sensi della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sono svolte dal costituendo consorzio di area vasta, che esercita le funzioni previste dalla legge regionale medesima. Sino al completamento della riorganizzazione dei Consorzi di bacino di cui alla suddetta legge regionale il Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese esercita le funzioni di governo del sistema ai sensi della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24. La gestione dei rifiuti urbani viene svolta in regime di privativa dal Gestore individuato dal Consorzio Servizi Rifiuti e comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Esso è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni e dal Regolamento per il servizio di gestione dei rifiuti, previsto dall'art. 198, comma 2, del predetto Decreto Legislativo.
3. Ai sensi dell'art. 1 comma 666 della Legge 147/2013 666. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
4. La rilevazione puntuale dei rifiuti avviene attraverso specifici contenitori stradali dotati di sistema di apertura tramite badge e contestuale lettura puntuale dei rifiuti conferiti: carta, plastica e indifferenziato. La rilevazione del conferimento del rifiuto indifferenziato è volumetrica con misurazione puntuale degli svuotamenti di sacchetti da 30 litri cad. Gli svuotamenti di carta e plastica pur rilevati, non incidono sulla determinazione della tariffa. Gli

svuotamenti del vetro non sono rilevati e non incidono sulla determinazione della tariffa. Sul territorio del Comune sono presenti cassonetti per la raccolta dell'umido con dispositivo di apertura tramite chiave per le utenze che non hanno aderito al compostaggio domestico. Gli svuotamenti dell'umido incidono il 30% sulla determinazione della tariffa.

#### **Art. 4 - Presupposto e ambito di applicazione**

1. La TARITP è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo e anche di fatto, locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e ubicati sul territorio di competenza del comune. Il possesso o la detenzione si correlano alla proprietà, all'usufrutto, al diritto di abitazione, al comodato, alla locazione o affitto e, comunque dall'occupazione o detenzione anche di fatto, nonché alla residenza o al domicilio.
2. La TARITP è dovuta anche:
  - a) per i locali non utilizzati, purché predisposti all'uso; si considerano, in particolare, predisposti all'uso i locali per i quali sia attivo il servizio di energia elettrica e siano ammobiliati;
  - b) per le utenze che occupano temporaneamente locali od aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio.
3. La TARITP non si applica:
  - a) alle aree scoperte pertinenziali o accessorie ai locali a cui è applicabile la tariffa, purché non operative;
  - b) alle superfici comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
  - c) ai locali e alle aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
4. Non sono soggetti al pagamento del tributo, in quanto di regola non integrano il presupposto di cui al precedente comma 1:
  - a) le unità immobiliari, domestiche o non domestiche, che risultino chiuse, inutilizzate, prive di allacciamento all'energia elettrica e non ammobiliate, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistano le condizioni di cui sopra;
  - b) le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità di tale provvedimento, purché non utilizzate e prive dei servizi per la raccolta dei rifiuti urbani;
  - c) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose, accatastati in coerente categoria catastale E/7;
  - d) le unità immobiliari adibite a cabine elettriche, telefoniche, centrali termiche o altri impianti tecnologici non produttivi di rifiuti urbani;
  - e) le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite in via esclusiva ad accesso uscita e parcheggio dei veicoli dall'area di servizio degli esercenti la distribuzione di carburanti;
  - f) le aree scoperte adibite a parcheggi gratuiti aventi carattere pertinenziale;

- g) le unità immobiliari adibite a pertinenze agricole ad esclusione delle aree commerciali ed amministrative;
  - h) le parti di impianti sportivi e palestre adibite ad attività sportiva (spogliatoi ed altre pertinenze escluse).
5. L'esclusione dal pagamento del tributo nei casi previsti ai commi precedenti deve essere supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal soggetto obbligato, ovvero da apposita autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex D.P.R. 445/2000, con effetti dalla data della sua sottoscrizione.
  6. La mancata utilizzazione del servizio o il mancato ritiro del badge di apertura dei contenitori per la raccolta differenziata non comportano esonero dal tributo ( si parte fissa-no parte variabile).
  7. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale il tributo è applicato distintamente per i corrispondenti utilizzi, applicando alla superficie a uso non domestico le tariffe per la tipologia di attività svolta.
  8. Per i centri commerciali integrati la TARITP è applicata nei confronti di ogni soggetto che possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative ad uso esclusivo. L'amministratore del centro o il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto al pagamento della Tariffa TARITP per le superfici comuni ed è responsabile per il pagamento del tributo per le parti in uso esclusivo; è inoltre tenuto a presentare, nei termini previsti per la Comunicazione di cui all'articolo 20, l'elenco degli occupanti o detentori di locali e di aree scoperte operative del centro commerciale, artigianale e di servizi integrati.
  9. Per i locali in multiproprietà il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto al pagamento della Tariffa per le superfici comuni ed è responsabile del pagamento della Tariffa per le parti in uso esclusivo.
  10. I locali e le aree scoperte adibite a parcheggio a pagamento ad accesso limitato, in quanto aventi natura operativa, sono soggetti a Tariffa limitatamente alle aree occupate dagli stalli con esclusione delle aree di manovra.

#### **Art. 5 - Soggetti obbligati**

1. La Tariffa TARITP è dovuta da coloro che posseggono o detengono locali e/o aree scoperte di cui al precedente articolo 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare, ovvero tra coloro che usano in comune le predette aree o locali. Per le abitazioni a disposizione il vincolo di solidarietà opera tra i componenti del nucleo familiare dell'abitazione principale e/o di residenza, ancorché posta in altro comune. Il vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento di riscossione, sia volontaria che coattiva, della Tariffa.
2. Il soggetto al quale sono diretti gli atti di applicazione e riscossione della tariffa è di regola individuato:
  - per le utenze domestiche in chi ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero nell'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe comunale;
  - per le utenze non domestiche nel soggetto o nell'ente in nome del quale è sottoscritta la scheda di attivazione o, in mancanza, negli altri soggetti responsabili in forza di legge.In mancanza dei predetti soggetti, l'obbligato è il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento del bene.

3. Per i locali ad uso abitativo affittati, dati in uso o comunque utilizzati da terzi per periodi non superiori a 183 giorni, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa TARITP rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali.
4. Nel caso di sub-locazione o sub-concessione a qualsiasi titolo di locali e/o aree, il conduttore principale resta obbligato a versare la Tariffa.
5. Qualsiasi accordo verbale o contratto comportante la traslazione dell'obbligo di pagare la Tariffa non ha effetto liberatorio per il cedente.
6. Per i locali e le aree destinati ad attività ricettiva alberghiera o extra alberghiera (quali affittacamere, bed and breakfast e simili) la Tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività.

#### **Art. 6 - Obbligazione pecuniaria**

1. La Tariffa TARITP è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria. L'obbligazione si prescrive nel termine di cinque anni, decorrenti dal 31 dicembre dell'annualità di cui trattasi.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui si verifica il presupposto per l'attivazione del servizio rifiuti o, se antecedente, dal giorno in cui è fornito il badge per la fruizione del servizio, e termina con la cessazione dei presupposti per l'attivazione dell'utenza o, se successiva, con la restituzione della tessera di apertura dei cassonetti.
3. In caso di mancata o ritardata comunicazione di cessazione, l'obbligazione si protrae alle annualità successive, salvo che l'utente dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre la data indicata, oppure sia sorta altra obbligazione tariffaria per effetto della comunicazione presentata dell'utente subentrato o per azione di recupero operata d'ufficio.
4. L'ufficio anagrafe e gli altri uffici comunali in possesso di dati e informazioni rilevanti nella determinazione della tariffa comunicano mensilmente al Gestore le variazioni intervenute secondo modalità e formati concordati.
5. Le variazioni intervenute in corso d'anno decorrono dal momento del loro verificarsi, e vengono contabilizzate nell'elaborazione del primo ruolo utile.

### **TITOLO II – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA TARITP**

#### **Art. 7 – Determinazione dei Costi e delle Tariffe**

5. Il gettito annuo della Tariffa deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come determinati annualmente nel Piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013.
6. Il Gestore redige, in conformità al Contratto di Servizio, il Piano Finanziario per l'anno di riferimento e lo trasmette al Consorzio Servizi Rifiuti almeno un mese prima della scadenza utile per l'approvazione di competenza.

7. Il Piano Finanziario ripartisce i costi in fissi e variabili, sulla base della metodologia prevista dal D.P.R. n. 158/1999. I costi variabili sono ulteriormente ripartiti tra una parte riferita alle frazioni di rifiuti per i quali è attiva la misurazione dei conferimenti delle singole utenze (CVM – costi variabili misurati), e una parte riferita ai restanti costi (CVC – costi variabili calcolati).
8. I costi aggiuntivi per servizi extra-standard richiesti dal Comune vengono integrati nel PEF mediante applicazione di tariffe aggiuntive, ovvero mediante le modalità previste al successivo articolo 19.
9. I costi sono ripartiti fra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza.
10. In caso di non ritiro da parte dell'utente del badge per il conferimento dei rifiuti, il Comune addebita la quota puntuale relativa a ritiri minimi previsti nel presente regolamento.
11. Le Tariffe per le utenze domestiche e non domestiche sono approvate annualmente con deliberazione assunta entro il termine fissato dalla legge per l'approvazione del Bilancio di Previsione degli enti locali. Nel caso di mancata approvazione delle Tariffe entro tale termine, sono prorogate le tariffe già in vigore.
12. Ai sensi dell'art. 1, co. 655, della Legge n. 147/2013 il costo del servizio di gestione dei rifiuti per le istituzioni scolastiche statali continua ad essere disciplinato dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248.

#### **Art. 8 – Tariffa per le utenze domestiche**

1. La parte fissa della tariffa per le utenze domestiche (PFd) è commisurata al numero dei componenti il nucleo familiare, applicando le previsioni contenute nell'allegato 1, punto 1.
2. La parte variabile calcolata per le utenze domestiche (PVCd) è commisurata al numero dei componenti il nucleo familiare, applicando le previsioni contenute nell'allegato 1, punto 2.
3. Ai fini dei due commi precedenti:
  - a) per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune; devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf e le badanti, ecc. che dimorano presso la famiglia;
  - b) sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove; nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa o di studio prestata all'estero, senza iscrizione all'AIRE, e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo continuativo, inizialmente previsto, non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
  - c) Ai fini della determinazione della tariffa non si tiene conto delle persone domiciliate presso case di cura o di riposo che possano attestare, entro la fine di ciascun anno, attraverso adeguata documentazione, la permanenza in via continuativa presso la struttura stessa; Nel caso di utenza domestica con un unico componente domiciliato presso altra sede si applica solo la parte fissa della tariffa e la stessa sarà rapportata comunque a un unico componente.

- d) Alle utenze domestiche tenute a disposizione sia da persone residenti che non residenti o dagli iscritti all'AIRE si associa un nucleo familiare composta da un numero massimo di due (2) persone, salvo dimostrata diversa composizione del nucleo familiare medesimo attraverso autocertificazione verificata, laddove possibile, con accesso diretto a banca dati ANPR da parte dell'Ufficio Anagrafe del Comune.  
Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile ma residenti nel Comune, il tributo è dovuto solo per la parte fissa.
- e) le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se possedute o detenute da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche;
- f) il numero degli occupanti per le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione del ruolo con eventuale conguaglio, nel caso di variazioni successivamente intervenute, da richiedere nell'annualità successiva.
4. La parte variabile misurata per le utenze domestiche (PVMd) è determinata in base al rifiuto misurato in maniera puntuale, applicando le previsioni contenute nell'Allegato 1, punto 3, al presente Regolamento, rilevando la quantità di rifiuto con le modalità indicate nell'Allegato 3. L'addebito relativo agli svuotamenti minimi viene inserito negli avvisi di pagamento dell'anno di riferimento, mentre l'eventuale conguaglio per svuotamenti eccedenti o inferiori al minimo viene inserito nel primo avviso dell'anno successivo.
5. In presenza di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati di misurazione si procederà in via induttiva, sulla base dei dati di conferimento effettuati nel periodo precedente o successivo a quello della perdita del dato, fatto salvo l'addebito dei quantitativi minimi previsti dall'articolo 10.
6. Le quote fissa e variabile calcolata sono ridotte a 1/3 all'unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

#### **Art. 9 - Tariffa per le utenze non domestiche**

1. La parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche (PFnd) è commisurata alla superficie occupata o utilizzata, comprese le aree scoperte operative, e alla tipologia di attività ivi esercitata, secondo le previsioni recate nell'allegato 2, punto 1, del presente Regolamento. Nella determinazione della superficie complessiva, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 non si considerano e quelle superiori sono arrotondate al metro quadrato.
2. La parte variabile calcolata per le utenze non domestiche (PVCnd) è commisurata alla superficie occupata e alla tipologia di attività ivi esercitata, secondo le previsioni recate nell'allegato 2, punto 2, del presente Regolamento.
3. La parte variabile misurata per le utenze non domestiche (PVMnd) è determinata in base al rifiuto misurato in maniera puntuale, applicando le previsioni nell'Allegato 2, punto 3, al presente Regolamento, rilevando la quantità di rifiuto con le modalità indicate nell'Allegato 3, tenendo conto di eventuali svuotamenti aggiuntivi.
4. Si applica il comma 5 dell'articolo 8.

## Art. 10 – Conferimento minimo

1. Si persegue l'obiettivo di determinare la parte misurata della Tariffa mediante avanzati e moderni sistemi di commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte.
2. A ciascun utente è associato un conferimento annuo minimo di rifiuto secco residuo, determinato in relazione alle modalità di conferimento e di rilevazione, così come approvato dal Titolare del Servizio.
3. Il numero degli svuotamenti minimi addebitati all'utenza domestica, in corso d'anno, è calcolato sulla base del volume del contenitore del rifiuto indifferenziato fissato in 30 LT e tenendo conto anche del numero dei componenti della famiglia come da tabella sotto riportata:

numero componenti	Num svuot/anno inclusi di un contenitore da 30 lt.
1	8
2	12
3	16
4	20
5	24
6 o più	28

- a. Il conferimento minimo, come sopra determinato, per le utenze domestiche tenute a disposizione, viene definito sulla base dei componenti indicati nell'art. 8 comma 3.
  - b. In caso di presenza di persone con disagio socio-sanitario e/o presenza di bambini di età inferiore a tre anni, sarà applicata una riduzione sul costo del rifiuto secco indifferenziato residuo come indicato all'articolo 14.
4. Il conferimento minimo delle utenze non domestiche è determinato, categoria per categoria, sulla base del quantitativo di rifiuti attribuibile in base al coefficiente di produttività  $K_d$  min(ap) moltiplicato per la relativa superficie, ridotto di una percentuale da definirsi in fase di approvazione del PEF.
  5. Sono escluse dall'applicazione della misurazione e tariffazione puntuale, le categorie di utenze non domestiche relative ai banchi di mercato, alle quali viene applicato il metodo normalizzato di cui al DPR 158/99.
  6. Tale standard minimo è finalizzato, da un lato, a garantire un'adeguata offerta di servizio di raccolta (con frequenze idonee e diversificate in relazione alle singole frazioni) e, dall'altro, ad assicurare la copertura del ciclo complessivo di raccolta dei rifiuti, suddivisa nelle varie frazioni di rifiuto. Detto standard minimo viene addebitato d'ufficio, in proporzione alla durata dell'obbligazione dell'utenza e del periodo di fruizione del servizio.
  7. Al fine di adottare un principio di equità, il numero di componenti per le utenze domestiche, necessario al calcolo degli standard minimi di conferimento di cui sopra, sarà determinato sulla base del numero di componenti del nucleo calcolati con il metodo del pro-die come esposto nell'Allegato n. 5.

## Art. 11 - Classificazione dei locali e delle aree

1. Per l'attribuzione della categoria tariffaria alle utenze non domestiche si fa riferimento all'attività risultante dall'autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dagli uffici competenti o, se diversa, dall'attività effettivamente svolta; in particolare, ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento al codice ISTAT dell'attività o da quanto risulti dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti (Camera di Commercio, ecc.) relativamente all'esercizio delle attività medesime, sempreché tali certificazioni non contrastino con la reale attività merceologica esercitata, nel qual caso il riferimento è a quest'ultima. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio I.V.A.
2. Le utenze non domestiche non espressamente previste nella classificazione di cui all'Allegato 4 al presente Regolamento sono associate alla categoria che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della potenzialità di produzione rifiuti.
3. Qualora un'utenza non domestica presenti superfici con distinte utilizzazioni (ad es. commerciali, produttive, magazzini, mense, uffici) la tariffa è applicata, per la parte fissa e per parte variabile calcolata (PVC), in relazione alle diverse tipologie di utilizzo, purché si tratti di superfici singolarmente non inferiori a 50 mq. Si applicano invece tariffe distinte nell'ipotesi di complesso unitario su cui sono insediate attività con diversi soggetti obbligati.
4. In sede di commisurazione della superficie complessiva, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 non si considerano e quelle superiori sono arrotondate al metro quadrato.

#### **Art. 12 - Tariffe per particolari condizioni d'uso**

1. La Tariffa è ridotta del 30%, limitatamente alla parte variabile calcolata (PVCd), per le utenze domestiche che aderiscono al compostaggio domestico e che procedono al recupero della frazione organica con produzione di compost, riutilizzabile nella pratica agronomica, secondo le modalità di cui al regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e al Regolamento Comunale per la promozione ed attuazione del compostaggio domestico.
2. Tale riduzione è applicata su specifica richiesta dell'utente interessato, previa presentazione di apposito atto d'obbligo secondo lo schema-tipo predisposto dal Gestore, ed ha effetto dalla data in cui la richiesta viene acquisita dal Gestore. Gli utenti sono tenuti a comunicare il venire meno delle condizioni per l'attribuzione di tale riduzione; in difetto il Comune provvede al recupero della Tariffa con applicazione della sanzione prevista per l'omessa comunicazione di variazione.
3. L'utente decade dalla riduzione della Tariffa di cui al comma 1 qualora non abbia rispettato le norme tecniche per la pratica del compostaggio domestico previste dal Regolamento per il servizio di gestione dei Rifiuti Urbani e/o dagli appositi regolamenti comunali che normano la materia.
4. Tariffa giornaliera: per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche che occupano o detengono temporaneamente locali od aree pubbliche o di uso pubblico, si applica la Tariffa puntuale, così come definita all'art 9 del presente regolamento, relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare e deve essere dimostrata tramite apposita documentazione. La tariffa è ridotta come segue:

<b>Licenza Stagionale</b>	<b>Riduzione per minor servizio</b>
Stagionale da 151 a 183 gg.	50%
Stagionale da 121 a 150 gg.	58%
Stagionale da 91 a 120 gg.	67%
Stagionale da 61 a 90 gg.	75%
Stagionale da 31 a 60 gg.	83%
Stagionale da 1 a 30 gg.	92%

Al di fuori del periodo di attività, l'utenza non domestica è tenuta a provvedere a proprie spese al servizio, che non concorre nel calcolo della Tariffa applicata, così come definito all'art. 19.

5. Limitatamente a zone con bassa densità abitativa (minore di 15 abitanti per km lineare) per cui si preveda il conferimento presso specifici contenitori stradali dotati di sistema di apertura tramite badge e contestuale lettura puntuale dei rifiuti conferiti, la Tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche, può essere ridotta del 20% limitatamente alla parte variabile calcolata (PVCd).

### **Art. 13 – Utenze non domestiche con produzione dei rifiuti speciali**

1. Nella determinazione della superficie rilevante per l'applicazione della Tariffa non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Non sono in particolare soggette a tariffa, ai sensi del D.Lgs 116/2020:
  - a. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
  - b. le superfici specificamente destinate alle trasformazioni e alle lavorazioni industriali;
  - c. le superfici delle imprese agricole, agroindustriali e della silvicoltura, comprese le attività connesse, come individuate dall'art. 2135 del codice civile;
  - d. le aree e le superfici occupate da cantieri edili.
  - e. i magazzini ubicati nel medesimo compendio in cui avvengono le lavorazioni che producono rifiuti speciali, che ospitano esclusivamente materie prime e semilavorati destinati alla lavorazione.
3. Qualora vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, per contestuale produzione anche di rifiuti urbani, si applicano all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali di abbattimento forfettarie.

<b>Categoria di attività</b>	<b>abbattimento della superficie</b>
Falegnamerie	50%
Autocarrozzerie	25%
Autofficine per riparazione autoveicoli	25%
Gommisti	25%
Autofficine di elettrauto	25%
Rosticcerie	15%
Lavanderie	15%
Verniciatura	50%
Fonderie, produzione e lavorazione di laminati	50%

Ambulatori medici, dentistici, lavoratori analisi	15%
Tipografie, stamperie, incisioni	20%
Galvanotecnici	50%

Le predette riduzioni sono applicate a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali.

#### **Art. 13-bis. Riduzione per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico**

1. La quota variabile calcolata (PVCnd) è ridotta alle utenze non domestiche che:
  - a) dichiarano di voler conferire i propri rifiuti urbani, anche indifferenziati, al di fuori del servizio pubblico per un periodo non inferiore a cinque anni;
  - b) dimostrano l'avvio al recupero dei propri rifiuti urbani mediante attestazione rilasciata annualmente dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. La dichiarazione di cui alla lettera a) è inviata al Gestore entro il 30 giugno antecedente all'anno di inizio dell'opzione, con indicazione delle tipologie e delle quantità presunte dei rifiuti urbani che saranno conferiti a terzi, distinti per codici CER. L'attestazione di cui alla lettera b) è inviata al Gestore entro il gennaio successivo all'anno di riferimento. Per l'anno 2021 i documenti di cui alla lettera a) sono inviati al Gestore entro il mese di Maggio 2021, con efficacia dell'opzione a decorrere dall'1 gennaio 2022.
3. L'utente può richiedere al gestore del servizio pubblico di riprenderne l'erogazione anche prima della scadenza quinquennale. Il gestore comunica le proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla richiesta, indicando anche la data di ripresa del servizio.
4. La riduzione della parte variabile calcolata (PVCnd) è proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviata al recupero e la quantità di rifiuti attribuibili all'utenza in base ai coefficienti di produttività Kd (ap) rilevanti nel computo della suddetta parte. La riduzione si applica a consuntivo, anche mediante compensazione nella prima fattura utile.
5. Il gestore si riserva di richiedere, per finalità di controllo, l'invio della documentazione comprovante la quantità dei rifiuti urbani avviati al recupero, in particolare i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del Decreto Legislativo 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al recupero, debitamente controfirmati dal destinatario.

#### **Art. 14 – Agevolazioni e riduzioni**

1. E' facoltà dei Comuni concedere agevolazioni tariffarie sia allo scopo di incentivare alcuni comportamenti virtuosi (ad esempio conferimento presso i Centri di Raccolta di ingombranti, RAEE, e rifiuti pericolosi), sia per sostenere alcune situazioni di produzione anomala al di fuori dalla volontà e dal controllo delle utenze domestiche (disagio sanitario o presenza bambini di età inferiore a 3 anni).
2. Ai sensi dell'art. 1 comma 659 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:
  - a) abitazioni con unico occupante;
  - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
  - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
  - e) fabbricati rurali ad uso abitativo.
3. Ai sensi dell'art. 1 comma 660 il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.
  4. Il Comune di Morbello con il presente regolamento concede le agevolazioni tariffarie per sostenere alcune situazioni di produzione anomala al di fuori dalla volontà e dal controllo delle utenze domestiche (disagio sanitario o presenza bambini di età inferiore a 3 anni). La misura della presente agevolazione è approvata annualmente con deliberazione assunta entro il termine fissato dalla legge per l'approvazione del Bilancio di Previsione degli enti locali.
  5. Il Gestore inserisce nel Piano economico finanziario un fondo pari al presumibile minor introito derivante dalle agevolazioni di cui al comma precedente, che sarà posto a carico del Comune. Nei sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio, il Gestore verifica l'onere effettivo delle agevolazioni concesse e riporta l'eventuale differenza rispetto al fondo nel Piano economico finanziario dell'anno seguente.

#### **Art. 15 - Scuole**

1. Ai sensi dell'art. 1, co. 655, della Legge n. 147/2013 il costo del servizio di gestione dei rifiuti per le istituzioni scolastiche statali continua ad essere disciplinato dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248.
2. Qualora presso le Scuole vengano organizzate attività e/o eventi al di fuori del periodo scolastico (ad es. Centri estivi), il soggetto organizzatore - se diverso dalla Scuola - è tenuto a corrispondere un importo forfettario per la gestione dei rifiuti che viene stabilito in base al numero di settimane di permanenza e al numero dei partecipanti.

#### **Art. 16 - Tariffa per manifestazioni, eventi e spettacoli viaggianti**

1. Sono escluse dall'applicazione della misurazione e tariffazione puntuale, le categorie di utenze non domestiche relative organizzatori di eventi o manifestazioni quali sagre, spettacoli viaggianti, luna park, eventi sportivi o altre manifestazioni socioculturali regolarmente autorizzate, aperte al pubblico, che prevedono occupazione di locali o aree scoperte, la cui relativa produzione di rifiuti è temporanea e variabile. Ai sensi del presente articolo si considerano eventi e manifestazioni quelli con durata di regola non superiore a ventuno giorni consecutivi, con decorrenza dalla data di inizio e termine alla data di fine evento.
2. Le suddette categorie, come risultanti dalle comunicazioni dei comuni, sono escluse dalla Tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti e soggette al Canone patrimoniale di cui al comma 837 della legge 160/2019.

3. In ogni caso, nell'ipotesi di imbrattamento dell'area, sarà effettuato ed addebitato un servizio a pagamento per la pulizia di tale area.

#### **Art. 17 – Utenze di mercato**

1. Sono escluse dall'applicazione della misurazione e tariffazione puntuale, le categorie di utenze non domestiche relative ai banchi di mercato, alle quali viene applicato il metodo normalizzato di cui al DPR 158/99.
4. Le utenze mercatali temporanee, che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare, come risultanti dalle comunicazioni dei comuni, sono escluse dalla Tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti e soggette al Canone patrimoniale di cui al comma 837 della legge 160/2019.
5. Le utenze mercatali sono tenute ad utilizzare il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e al pagamento della specifica Tariffa con decorrenza dalla data di occupazione degli spazi di cui trattasi.

#### **Art. 18 – Conferimenti presso il Centro di Raccolta**

1. Gli utenti possono conferire i propri rifiuti urbani direttamente presso il Centro di Raccolta solo se ciò è previsto dal Regolamento per il servizio di gestione dei Rifiuti Urbani e previa apposita autorizzazione rilasciata dal Gestore.
2. La Tariffa a carico dalle utenze non domestiche per i conferimenti previsti al comma 1 è determinata in sede di approvazione delle tariffe per la gestione dei Rifiuti Urbani.
3. Per le autorizzazioni rilasciate *una tantum*, il pagamento della Tariffa sarà commisurato al periodo decorrente dalla data di rilascio a quella di riconsegna del documento all'Ecosportello, in funzione della Tariffa espressa in giorni con una durata minima di 30 giorni.

#### **Art. 19 - Servizi a domanda individuale (cd. extra-Tariffa)**

1. Su richiesta dell'utente, il Comune attiva il Gestore per le prestazioni che non rientrano nel servizio ordinario, così come individuati nel Regolamento di Gestione per i servizi di raccolta dei rifiuti, nonché prestazioni complementari ed integrative rispetto alla gestione dei rifiuti.
2. Tali servizi vengono effettuati previa richiesta scritta dell'utente e remunerati attraverso il pagamento di un corrispettivo specifico in conformità alle previsioni del Contratto di servizio vigente.

### **TITOLO III – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

#### **Art. 20 - Comunicazione**

1. I soggetti tenuti al pagamento della Tariffa devono comunicare al Gestore l'inizio, la variazione o la cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, oltre ai dati necessari per le comunicazioni di cui al successivo comma 10, entro trenta giorni successivi al

loro verificarsi; entro il medesimo termine devono attivare e/o adeguare ovvero restituire i contenitori necessari per la raccolta dei rifiuti. Detta comunicazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli o procedure rese disponibili dal Gestore anche in forma elettronica e via web.

2. Ciascun utente deve dichiarare la superficie occupata o utilizzata mediante autocertificazione e/o idonea documentazione (ad es, con visura catastale). In mancanza, la determinazione della superficie, se necessario, sarà effettuata dal Gestore in base a presunzioni semplici con i requisiti di cui di cui all'art. 2729 del Codice Civile.
3. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale o da loro incaricati muniti di apposita delega. Della presentazione è rilasciato apposito riscontro, se richiesto.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento della tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione della tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al precedente art. 20 c.1, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni saranno di regola conteggiate a conguaglio.
5. Ai fini di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella comunicazione di attivazione delle unità immobiliari devono essere obbligatoriamente indicati, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente. Ai sensi dell'art. 1 comma 106-108 della L. 27 dicembre 2006 n. 296 il Gestore acquisisce e tramette all'Agenzia delle Entrate i dati catastali presso cui è istituito il servizio.
6. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento alla Tariffa rimangono invariate. Non necessita di apposita comunicazione, per i soggetti residenti, la variazione del solo numero degli occupanti.
7. Gli eredi che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tariffa, devono comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano una variazione tariffaria nel medesimo termine di 30 giorni. Il subentro avrà come data di inizio il 01 gennaio dell'anno in corso con la variazione del numero di occupanti alla data dell'effettivo avvenimento.
8. Le stesse modalità si applicano nel caso di subentro all'interno dello stesso nucleo familiare.
9. In presenza di utenze aggregate l'Amministratore presenta al Gestore l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze e le eventuali successive variazioni.
10. L'Ufficio Anagrafe comunale, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza, informa i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione al Gestore per l'attivazione del servizio rifiuti ed il pagamento della Tariffa.
11. Nell'ipotesi di compresenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza la comunicazione di cui al comma 1, deve indicare espressamente il soggetto al quale saranno intestati gli atti di applicazione e riscossione della Tariffa.
12. Ai sensi dell'art. 1, comma 106, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, il Gestore trasmette annualmente per via telematica all'Agenzia delle Entrate, relativamente agli immobili insistenti

sul territorio comunale per i quali il servizio è istituito, i dati acquisiti nell'ambito dell'attività di gestione che hanno rilevanza ai fini delle imposte sui redditi, così come definiti dall'Agenzia delle Entrate.

#### **Art. 21 - Controllo**

1. Il Gestore svolge le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati al pagamento della Tariffa, controlla i dati dichiarati con le comunicazioni di cui al precedente articolo e, più in generale, verifica il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento e/o la corrispondenza di quanto dichiarato ai fini dell'applicazione della Tariffa (ad es., pratica del compostaggio domestico, anomali mancati conferimenti ecc.).
2. A decorrere dalla data di inizio residenza, l'utente deve ritirare presso la società di gestione la prima dotazione formata da un KIT di contenitori dotati di dispositivi elettronici di controllo da utilizzare per conferire i rifiuti prodotti in modo differenziato o altri dispositivi alternativi.
3. Il Gestore, anche su richiesta del Comune, effettua altresì controlli e verifiche sul sistema di raccolta, in particolare sull'effettiva pratica della differenziazione dei rifiuti, del compostaggio domestico e sulle utenze con anomala produzione di rifiuto secco non riciclabile.
4. Il Gestore effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune, direttamente o per il tramite di organi istituzionalmente preposti al controllo. I controlli possono essere effettuati, oltre che dal personale del Gestore o da personale delegato dal medesimo, anche dal personale di vigilanza preposto per legge. Del mancato rispetto del presente regolamento dovrà essere tempestivamente informato il Funzionario Responsabile individuato dal Comune.
5. Sono previsti, inoltre, controlli e verifiche sul sistema di raccolta, in particolare sull'effettiva pratica del compostaggio domestico e sulle utenze la cui produzione del rifiuto secco non riciclabile è risultata pari a zero o a valori non compatibili con una produzione virtuosa, ma potenzialmente elusiva
6. Il Gestore inoltra apposita comunicazione all'utenza in caso di omessa comunicazione di dati o elementi che determinano un maggiore importo della Tariffa, ovvero in mancanza della comunicazione di attivazione dell'utenza. Nei trenta giorni successivi al ricevimento di tale comunicazione, l'utente può regolarizzare la propria posizione e/o può comunicare e documentare eventuali elementi giustificativi che, se ritenuti fondati, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.
7. Decorso inutilmente detto termine o ritenute infondate le giustificazioni addotte, il Gestore applica la Tariffa sulla base degli elementi già indicati nella comunicazione.
8. Emergendo l'omessa, l'infedele o l'incompleta comunicazione, il Gestore, ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per il recupero delle maggiori somme dovute dall'utenza e per il controllo delle comunicazioni, può:
  - a) rivolgere agli utenti ed ai proprietari dei locali ed aree, se diversi dagli occupanti e detentori, motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree occupati e a rispondere a questionari relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti nei termini indicati;
  - b) utilizzare atti e banche dati legittimamente in possesso dei Comuni aderenti al Consorzio Servizi Rifiuti e, previ accordi e intese, degli enti erogatori di servizi a rete;
  - c) richiedere a uffici pubblici, o a enti pubblici o società erogatrici di pubblici servizi, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli utenti.

9. In caso di mancata collaborazione degli utenti o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il recupero delle somme dovute verrà effettuato dal Gestore sulla base degli elementi, anche presuntivi, in proprio possesso.
10. Al fine di incentivare l'emersione delle omesse attivazioni di utenze non domestiche e dei correlati servizi necessari per la raccolta dei rifiuti, il Titolare del Servizio potrà promuovere iniziative volte al recupero dell'evasione anche attraverso procedure agevolate di ravvedimento da parte dell'utente, da attuare in collaborazione con il Gestore.

## Art. 22 – Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento comportano l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, come di seguito meglio dettagliato.

Fattispecie	Minimo	Massimo
Tardiva attivazione/cessazione utenza	€ 30,00	€ 150,00
Omessa attivazione/cessazione utenza da parte delle utenze domestiche	€ 60,00	€ 500,00
Omessa attivazione/cessazione utenza da parte delle utenze non domestiche	€ 100,00	€ 500,00
Omessa attivazione servizio manifestazioni, eventi e spettacoli viaggianti	€ 80,00	€ 500,00
Infedele dichiarazione (fatte salve la sanzioni previste dagli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000)	€ 150,00	€ 500,00
Omessa comunicazione di variazione degli elementi che determinano la Tariffa	€ 50,00	€ 300,00
Omesso o tardivo versamento delle somme dovute	30% delle somme non versate, con un minimo di € 30 e un massimo di € 500	
Violazioni sopra non previste	Da € 25,00 a € 150,00	

2. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla Legge n. 24 novembre 1981, n. 689.
3. Le violazioni sono accertate dai funzionari del Comune e dai dipendenti dall'Ente gestore, che esercitano a tal fine i poteri di cui agli artt. 13 e 15 della Legge 689/1981.
4. La sanzione può essere definita, ai sensi dell'art. 16, comma 1, l. 689/1981, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della stessa, col pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo della sanzione prevista. I proventi delle sanzioni definite in via breve sono versati e attribuiti all'ente gestore.
5. Emergendo l'abbandono o l'irregolare smaltimento di rifiuti, il Gestore addebita al responsabile il costo di gestione di tali rifiuti, in base alla relativa tipologia e quantità.

## Art. 23 - Interessi e spese

1. Il pagamento delle somme addebitate agli utenti deve essere effettuato entro i termini indicati nella fattura e secondo le modalità stabilite dal Gestore. Le fatture sono spedite nei termini e con le modalità previste dalle norme vigenti.

2. In caso di omesso o parziale pagamento il Gestore inoltra sollecito di pagamento, tramite raccomandata o PEC, indicando le somme dovute e la scadenza entro la quale l'utente deve provvedere al pagamento.
3. In caso di persistente inadempimento, il Gestore attiva le procedure di riscossione secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, con addebito delle spese sostenute per l'attività di recupero del credito, degli interessi di mora e delle eventuali maggiorazioni previste dal presente regolamento.
4. I pagamenti effettuati oltre il termine di scadenza sono gravati da interessi di mora al tasso legale maggiorato di 3 punti percentuali, con decorrenza dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento.

#### **Art. 24 - Riscossione ordinaria e coattiva**

1. La fatturazione della Tariffa, di regola, avviene per ciascun anno solare con cadenza almeno semestrale.
2. Il Gestore provvede alla riscossione ordinaria e coattiva della Tariffa e delle penali nei modi e nelle forme più opportune e valide, consentite dalla normativa vigente ivi compresa la riscossione coattiva. Quest'ultima verrà effettuata anche tramite l'accertamento esecutivo patrimoniale previsto dall'art. 1 comma 792 l. 160/2019 e smi.
3. Ai fini della riscossione, anche coattiva, il Gestore è autorizzato ad accedere gratuitamente alle informazioni relative ai debitori presenti nell'anagrafe tributaria degli Enti e per il tramite degli Enti medesimi.
4. Il Gestore avrà inoltre diritto alle modalità di accesso telematico per la consultazione delle banche dati catastali e ipotecarie nonché del pubblico registro automobilistico.
5. Il pagamento della fattura dovrà essere effettuato mediante i sistemi di pagamento previsti dalle norme vigenti ed adottati dal Gestore.
6. Le modifiche relative alle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni della Tariffa in corso d'anno potranno essere conteggiate nella fatturazione successiva mediante conguaglio compensativo.
7. Non si dà luogo al recupero delle somme quando l'importo della Tariffa, in mancanza di continuità del servizio reso, risulta inferiore ai relativi costi di riscossione.
8. Nel caso di omesso pagamento della fattura il Gestore può avvalersi della facoltà di ridurre l'erogazione dei servizi al minimo essenziale.
9. Le spese sostenute per il recupero dei crediti nei confronti degli utenti che non provvedono al pagamento spontaneo della Tariffa sono addebitate, all'utente stesso.
10. Il Titolare del Servizio potrà deliberare l'istituzione di un deposito cauzionale da parte degli utenze non domestiche che necessitino di attrezzature oltre lo standard a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto d'utenza, quale la restituzione integra dei contenitori presi in consegna per la raccolta dei rifiuti e il regolare pagamento della Tariffa derivante dal servizio medesimo ed in genere del corretto adempimento degli obblighi posti a carico degli utenti dal presente regolamento.

### **Art. 25 - Rimborsi**

1. Nei casi di errore, di duplicazione, ovvero di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto, il Gestore dispone la nota di accredito e/o il rimborso entro novanta giorni dalla ricezione dell'istanza dell'utente, ovvero nella fattura successiva in caso di procedimenti effettuati d'ufficio.
2. Nel caso di utenze domestiche occupate da persone residenti nel territorio di competenza del Titolare del servizio, il Gestore provvede d'ufficio agli eventuali rimborsi dovuti nei confronti degli utenti a seguito di cessazione o di variazione del numero dei componenti mediante conguaglio, se possibile, da effettuarsi nella fattura di successiva emissione, ovvero mediante emissione di ordinativo di pagamento per il rimborso spettante da inoltrare presso il nuovo recapito dell'utente.
3. Nel caso di sospensione, non superiore a quindici giorni consecutivi, del servizio per motivi non imputabili al Gestore quali per esempio vertenze sindacali, imprevedibili impedimenti organizzativi o per causa di forza maggiore, agli utenti verrà riconosciuto un rimborso quantificato dal Titolare del servizio.
4. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali dal momento dell'indebito pagamento ovvero, nel caso di errore non addebitabile al Gestore, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di rimborso.
5. In caso di inadempienze del Gestore che determina l'addebito ingiustificato di somme a carico degli utenti, non dovute a mere variazioni riferite all'utenza, sulle somme che il Gestore è tenuto a rimborsare verranno calcolati gli interessi legali, maggiorati di 3 punti percentuali.

### **Art. 26 - Revisione**

1. Il Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, rivedere le proprie determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della Tariffa e avendone, riconosciuto l'erroneità manifesta, procedere alle dovute rettifiche.
2. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 1965 e seguenti del C.C., il Gestore può disporre transazioni su crediti nei casi in cui vi sia timore fondato e documentato di insolvenza o di difficile riscossione.

## **TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 27 - Diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi e alle informazioni.**

1. Si applicano le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di diritto di accesso agli atti.

### **Art. 28 - Rinvio ad altre norme**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia, con particolare riferimento all'art. 13 della L.R. 10 gennaio 2018, n. 1, disciplinante il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti e al Decreto del Presidente della Giunta regionale 18 marzo 2019, n. 3/R, con il quale è

stato approvato il relativo regolamento, e al comma 666 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 con il quale si fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Tutte le successive norme integrative e modificative apportate dalla normativa legislativa e regolamentare vigente, nella materia oggetto del presente Regolamento, costituiscono automatica modificazione del Regolamento medesimo.

#### **Art. 29 – Disposizioni transitorie e finali**

1. L'Ente sottoporrà il presente regolamento a revisione, per adeguarlo alle eventuali modifiche normative, di servizio e tecnologiche, o alle esigenze emerse in fase di prima applicazione.
2. In via transitoria, nei primi due anni di applicazione della tariffa TARITP, la parte fissa della tariffa dovuta dalle utenze domestiche può essere determinata, in relazione alla superficie dell'utenza e alla composizione del nucleo familiare, applicando la metodologia e i parametri previsti all'allegato 1, punto 4.1, del DPR 158/1999.

#### **Art. 30 - Entrata in vigore e prima applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il 01-07-2021.

## ALLEGATI

### Allegato 1 – Componenti della Tariffa per le utenze domestiche

**1.1. PARTE FISSA (PFd):** è data dalla seguente formula:

$$PFd = \frac{CFd}{\sum N(n) \cdot Ka(n)} \cdot Ka(n)$$

dove

*CFd*: costi fissi attribuibili al complesso delle utenze domestiche;

*n*: numero dei componenti del nucleo familiare;

*N(n)*: numero di utenze con *n* componenti il nucleo familiare;

*Ka(n)*: coefficiente di adattamento per l'attribuzione della parte fissa alle utenze domestiche, di cui alla seguente tabella

Utenze Domestiche	<b>Ka(n)</b>
Numero di componenti del nucleo familiare	min
1	0,80
2	0,94
3	1,05
4	1,14
5	1,23
6 o più	1,30

**1.2. PARTE VARIABILE CALCOLATA (PVCd):** è data dalla seguente formula.

$$PVCd = \frac{CVCd}{\sum N(n) \cdot Kb(n)} \cdot Kb(n)$$

dove

*CVCd*: costi variabili calcolati attribuiti al complesso delle utenze domestiche;

*n*: numero dei componenti del nucleo familiare;

*N(n)*: numero di utenze con *n* componenti il nucleo familiare;

*Kb(n)*: coefficiente di adattamento per l'attribuzione della parte variabile calcolata alle utenze domestiche, di cui alla seguente tabella

Utenze Domestiche	Kb(n)	
	Min	max
Numero di componenti del nucleo familiare		
1	0,60	1,00
2	1,40	1,80
3	1,80	2,30
4	2,20	3,00
5	2,90	3,60
6 o più	3,40	4,10

**1.3. PARTE VARIABILE MISURATA (PVMd):** è data dalla seguente formula:

$$PVMd = \frac{CTVMd}{QTd} \cdot q$$

con

CTVMd: costi variabili misurati attribuiti al complesso delle utenze domestiche;

QTd: quantità complessiva di rifiuto misurato per le utenze domestiche;

q: quantità di rifiuto misurato per la singola utenza (lt.),

Nel caso di utenze domestiche aggregate, la quantità di rifiuto  $q(n)$  attribuito all'utenza con  $n$  componenti il nucleo familiare è determinato dalla seguente formula:

$$q(n) = \frac{Qtot}{\sum N(n) \cdot Kb(n)} \cdot Kb(n)$$

con

$Qtot$  = quantità totale di rifiuto raccolto presso il contenitore aggregato nel periodo;

$N(n)$  = numero di utenze domestiche con  $n$  componenti il nucleo familiare;

$Kb(n)$  = coefficiente di adattamento assegnato alle utenze domestiche con  $n$  componenti il nucleo familiare, di cui alla tabella al punto 1.2.

## Allegato 2 - Componenti della Tariffa per le utenze non domestiche

**2.1. PARTE FISSA (PFnd):** è data dalla seguente formula:

$$PFnd = Qapf \cdot Sap \cdot Kc(ap)$$

dove

$$Qapf = \frac{CFnd}{\sum St(ap) \cdot Kc(ap)} \cdot Kc(ap)$$

*CFnd*: costi fissi attribuiti al complesso delle utenze non domestiche

*St(ap)*: superficie totale occupata dalle utenze dove si svolge l'attività "ap"

*Kc(ap)*: coefficiente potenziale di produzione, determinato in base alla tabella di cui all'allegato 4;

*S(ap)*: superficie della singola utenza

**2.2. PARTE VARIABILE CALCOLATA (PVCnd):** è data dalla seguente formula:

$$PVCnd = Qapv \cdot Sap \cdot Kd(ap)$$

dove

$$Qapv = \frac{CVCnd}{\sum St(ap) \cdot Kd(ap)} \cdot Kd(ap)$$

*CVCnd*: Costi variabili calcolati attribuiti al complesso delle utenze non domestiche

*St(ap)*: superficie totale occupata dalle utenze dove si svolge l'attività "ap";

*Kd(ap)*: coefficiente potenziale di produzione, determinato in base alla tabella di cui all'allegato 4;

**2.3. PARTE VARIABILE MISURATA (PVMd):** è data dalla seguente formula:

$$PVMnd = \frac{CTVnd}{QTnd} \cdot q$$

dove

*CTVd*: costi totali variabili misurati attribuiti al complesso delle utenze non domestiche;

*QTd*: quantità complessiva di rifiuto misurato raccolto presso le utenze non domestiche.

*q*: quantità di rifiuto misurato raccolto presso la singola utenza (lt.),

Nel caso di utenze non domestiche aggregate, la quantità di rifiuto  $q(ap)$  attribuito all'utenza con attività "ap" è determinato dalla seguente formula:

$$q(ap) = \frac{Q_{tot}}{\sum S(ap) \cdot Kd(ap)} \cdot Kd(ap) \cdot S(ap)$$

con

$Q_{tot}$  = quantità totale di rifiuto raccolto presso il contenitore aggregato;

$S(ap)$  = superficie dell'utenza non domestica con attività "ap"

$Kd(ap)$  = coefficiente di adattamento assegnato alle utenze non domestiche con attività "ap", di cui di cui alla tabella al punto 2.2.

### **Allegato 3 – Modalità di rilevazione puntuale dei rifiuti**

La rilevazione puntuale dei rifiuti avviene attraverso specifici contenitori stradali dotati di sistema di apertura tramite badge e contestuale lettura puntuale dei rifiuti conferiti: carta, plastica e indifferenziato.

La rilevazione del conferimento del rifiuto indifferenziato è volumetrica con misurazione puntuale degli svuotamenti di sacchetti da 30 litri cad.

Il contenitore dell'umido è presente sul territorio e l'utente, che non effettua il compostaggio domestico, è dotato di un dispositivo di apertura per il conferimento dell'umido.

Gli svuotamenti di carta e plastica pur rilevati, non incidono sulla determinazione della tariffa.

Gli svuotamenti del vetro non sono rilevati e non incidono sulla determinazione della tariffa.

#### Allegato 4 - Coefficienti per la determinazione della Tariffa delle utenze non domestiche

Cat	CATEGORIAUTENZA EX DPR 158-99	KC		KD	
		Min	Max	Min	Max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	0,67	3,28	5,50
2	Cinematografi e teatri	0,30	0,43	2,50	3,50
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	0,60	4,20	4,90
4	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi	0,76	0,88	6,25	7,21
5	Stabilimenti balneari	0,38	0,64	3,10	5,22
6	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,51	2,82	4,22
7	Alberghi con ristorante	1,20	1,64	9,85	13,45
8	Alberghi senza ristorante	0,95	1,08	7,76	8,88
9	Case di cura e di riposo	1,00	1,25	8,20	10,22
10	Ospedali	1,07	1,29	8,81	10,55
11	Uffici, agenzie	1,07	1,52	8,78	12,45
12	Banche e istituti di credito, studi professionali	0,55	0,61	4,50	5,03
13	Negozi, abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99	1,41	8,15	11,55
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	1,80	9,08	14,78
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquari	0,60	0,83	4,92	6,81
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,09	1,78	8,90	14,58
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	1,48	8,95	12,12
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	1,03	6,76	8,48
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	1,41	8,95	11,55
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	4,50	8,91
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	9,63	45,67	78,97
23	Mense, birrerie, hamburgerie	4,85	7,63	39,78	62,55
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	6,29	32,44	51,55
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	2,76	16,55	22,67
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	12,60	21,40
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	11,29	58,76	92,56
28	Ipermercati di generi misti	1,56	2,74	12,82	22,45
29	Banchi di mercato generi alimentari	3,50	6,92	28,70	56,78
30	Discoteche, night club	1,04	1,91	8,56	15,68

## Allegato 5 - Calcolo dei litri minimi assegnati con il metodo del PRO-DIE

Esempio di calcolo dei litri minimi assegnati con il metodo del pro-die:

- nucleo familiare composto da 4 componenti dal 01/01 fino al 30/04
- riduzione da 4 a 3 componenti dal 01/05 fino al 31/12.

Tariffa Variabile misurata			
Numero componenti nucleo	svuotamenti inclusi = $n + 1 \times 4$	SACCHI DA 30 LITRI	LITRI x anno
1	8	30	240,00
2	12	30	360,00
3	16	30	480,00
4	20	30	600,00
5	24	30	720,00
6	28	30	840,00

data inizio	01/01	componenti	giorni prodie	Min. LITRI per anno da regolam	minimo litri prodie annui
data cambio	30/04	4,00	120	600,00	197,26
data fine	31/12	3,00	245	480,00	322,19
TOTALI			365		<b>519,45</b>